AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1816

Data 12/11/2026

OGGETTO: R.G. N.1170/2026 – TRIBUNALE DI PESCARA AUTORIZZAZIONE DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: R.G. n.1170/2026 – Tribunale di Pescara

Autorizzazione difesa in giudizio e nomina legale.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO CHE con ricorso notificato in data 28.10.2026 la dott.ssa [omissis] ha adito il Tribunale di Pescara per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera ASL n. 1931 del 19.12.2024, della delibera ASL n. 219 del 27.02.2026, della nota prot. 20610/26 del 27.02.2026 e della nota prot. 41932 del 28.04.2026 e, quindi, accertare e dichiarare illegittime sia la richiesta di ripetizione, sia (l'eventuale) trattenuta di € 200,00 mensili a carico della ricorrente;

RITENUTO CHE sia precipuo interesse dell'azienda procedere alla costituzione in giudizio a tutela delle proprie ragioni, vista l'infondatezza in fatto ed in diritto dei motivi posti a fondamento della tutela invocata da controparte;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 56, comma 1, lettera h, punto 1 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., dispone che: "*Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici*" concernenti la "*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31*" … "*in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali*";
- l'art. 13, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici precisa comunque che "*L'affidamento dei contratti di cui al comma 2* (contratti esclusi) *che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"* ossia il principio del risultato, il principio della fiducia ed il principio dell'accesso al mercato;
- in particolare l'art.1, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, nel declinare il contenuto del principio del risultato, precisa che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";*
- ai sensi dell'art.7 del vigente regolamento per il contenzioso il Direttore Generale ha individuato all'interno dell'albo avvocati della Asl di Pescara, nella sezione per materia e per valore corrispondente al giudizio da patrocinare, l'avv. Fabio Nieddu poiché in possesso di specializzazioni ed esperienze professionali nella materia oggetto di incarico che garantiscono un proficuo e qualificato svolgimento dell'attività professionale nell'interesse dell'azienda, nonché in quanto il suddetto professionista ha in passato gestito proficuamente i rapporti con l'azienda nell'espletamento degli incarichi conferiti;
- nel rispetto delle disposizioni sull'equo compenso di cui alla Legge n.49 del 21 aprile 2023, il suddetto legale con nota del 4.11.2026 ha rimesso il preventivo per la difesa dell'azienda e quantificato lo stesso in € 2.695,00, oltre rimborso forfettario di cui al D.M. n. 55/2014, nonché oneri previdenziali e fiscali di legge;

PRECISATO CHE è stato attribuito dall'ANAC il CIG la cui acquisizione è obbligatoria anche per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) ***Dirigente amministrativo f.f. dell'Ufficio Legale individuato con disposizione di servizio prot. n.0077762 del 18.9.2023;***

nonché la registrazione al centro di costo:

2) ***Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;***

e al conto economico dell'esercizio di competenza:

3) ***Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;***

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) **DI PRENDERE ATTO** del ricorso notificato in data 28.10.2026 con il quale la dott.ssa [omissis] ha adito il Tribunale di Pescara per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera ASL n. 1931 del 19.12.2024, della delibera ASL n. 219 del 27.02.2026, della nota prot. 20610/26 del 27.02.2026 e della nota prot. 41932 del 28.04.2026 e, quindi, accertare e dichiarare illegittime sia la richiesta di ripetizione, sia (l'eventuale) trattenuta di € 200,00 mensili a carico della ricorrente;
2) **DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio da parte della ASL di Pescara al fine di garantirne pienamente la difesa delle ragioni;
3) **DI CONFERIRE** l'incarico di rappresentanza e difesa dell'azienda all'Avv. Fabio Nieddu, legale iscritto all'Albo interno degli Avvocati della ASL di Pescara;
4) **DI SUBORDINARE** il conferimento del predetto incarico all'assenza di cause di incompatibilità che il nominato legale è tenuto a dichiarare al momento dell'accettazione dell'incarico dichiarando altresì di essere a piena conoscenza ed accettare il vigente Regolamento aziendale del Contenzioso;
5) **DI DARE ATTO** che con il presente provvedimento si conferisce al legale incaricato ogni più ampio potere necessario per l'espletamento del proprio mandato, ivi compresi l'elezione di domicilio e il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e s.m.i., nonché per le eventuali azioni esecutive volte al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute;
6) **DI STABILIRE** che per i giudizi innanzi al giudice amministrativo, nel caso di proposizione di motivi aggiunti e/o ricorso incidentale, il presente incarico si intende esteso anche alle relative difese con riconoscimento delle maggiorazioni massime previste dall'art.4 comma 10-bis del D.M. n.55 del 10 marzo 2014 s.m.i.;
7) **DI DISPORRE CHE** il presente provvedimento venga pubblicato nell'albo pretorio online della ASL di Pescara;
8) **DI DARE ATTO CHE** decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n.69/2009 il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della Legge Regionale n.10/2022;
9) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1816 **del** 12/11/2026 **ad oggetto:**

R.G. N.1170/2026 – TRIBUNALE DI PESCARA
AUTORIZZAZIONE DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato